REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO IV sezione civile

Sent. 1982/08 Rep. 9543/08

In persona della dott.ssa Lucia Elena Formica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella	causa	civile	iscritta	al	numero	di	ruolo	generale	sopra	riportato
promossa con atto di citazione notificato il 4 maggio 2006, da:										

elettivamente domiciliati in Milano, piazza Maria Adelaide e di Savoia n. 6, presso lo studio dell'avv. Marco Mambretti, che li rappresenta e difende, con l'avv. Nicola Tallarida del Foro di Locri, per in calce all'atto di citazione;

ATTORI

contro

de destrivamente domiciliata in Milano, via Curtatone n. 11, presso lo studio degli avv. Filippo Colombo e Silvia Scala, che la rappresentano e difendono per procura in calce alla coppia notificato dell'atto di citazione;

CONVENUTA

CONCLUSIONI precisate all'udienza del 14 maggio 2008 come da fogli allegati;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 4 maggio 2006 i sig.	
convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale la	sig.ra
, ed esponevano le seguenti circostanze:	
- in data 25 ottobre 2003 in decideva	senza
lasciare testamento , lasciando eredi il coniuge	يوكر
e i due figli	

attivo ereditario era costituito da un immobile sito nel Comune di pornaredo, negli atti meglio descritto, nonché da un libretto postale n. 1521/z intestato a e ma alimentato esclusivamente con risparmi di esclusivamente con risparmi di esclusivamente conto del suddetto libretto, estinto in data 5 luglio 2003, comparivano prelievi effettuati dalla figlia in data 27 giugno 2003 per € 30.000,00 e in data 28 giugno 2003 per € 6.872,00; tuttavia, alla data di quei prelievi il de cuius era totalmente incapace di intendere e volere sicché essi dovevano costituire unilaterale iniziativa della convenuta.

Ciò premesso gli attori chiedevano: dichiararsi aperta una successione di accertare l'esatta consistenza della massa ereditaria comprensiva dei prelievi di cui sopra, procedersi alla divisione dell'asse ereditario.

La convenuta, ritualmente costituita, non si opponeva alla divisione dell'asse ereditario. Contestava però che dovessero rientrarvi i prelievi effettuati 27 e 28 giugno 2003.

Al riguardo osservato quanto segue:

- all'epoca il padre, pur capace di intendere e volere, non era autonomo fisicamente (in conseguenza di una malattia insorta a seguito di un lontano incidente stradale), ragione che lo aveva indotto a ricoverarsi presso una casa di riposo nell'estate 2003;
- in vista del ricovero egli aveva ritenuto opportuno prelevare tutto il contante presente sul libretto postale ed estinguerlo, operazioni a cui aveva provveduto personalmente accompagnato dalla figlia e, il 28 giugno 2003, aveva aperto un conto corrente presso l'ufficio postale, con cointestazione a con un deposito iniziale di € 6.872,00;
- la somma di € 30.000,00 era stata divisa a metà tra la figlia del la la padre e spesa per l'acquisto del guardaroba in prospettiva del ricovero, di farmaci, del vitto e per le spese di ricerca di una casa di riposo;
- la somma residua era rimasta nella disponibilità del de cuius, che l'aveva consumata per le proprie piccole spese;
- al momento dell'apertura della successione il saldo del conto corrente postale era di € 194,33, tenuto conto che la figlia aveva prelevato la somma di € 5.600,00 in vista di nuove spese per il padre, e poi impiegate per i funerali, il monumento funebre, le spese e imposte relative alla denuncia di successione, oltre spese imposte relative all'immobile caduto il successione. In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva di essere rimborsata pro quota della somma eccedente il saldo del conto corrente postale e dalla stessa utilizzata per spese a favore del padre o della comunione ereditaria.



corso della causa veniva espletata CTU, per valutare il valore e di sibilità dell'immobile, nonché prodotti ed acquisite ai sensi dell'articolo 0 c.p.c. documenti.

Quindi, all'udienza del 14 maggio di 2008 le parti precisavano le conclusioni come da fogli allegati e, dopo il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva trattenuta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A) Occorre un luogo evidenziare che non vi è prova circa la totale incapacità di intendere e volere del *de cuius* nei mesi che hanno preceduto la sua morte.

Il certificato medico in atti recante la data del 25 giugno 2003 (doc. n. 5 conv.) menziona invece episodi di disorientamento spazio-temporale, connessi alla epilessia post-traumatica di cui soffriva il signor tali da far attestare al medico curante la necessità di assistenza continua. Da tale certificato, però, non si desume affatto che la malattia incidesse stabilmente sulla capacità mentale del *de cuius*, ma solo che episodicamente e gli soffriva dei sintomi dell'epilessia, cosa che consigliava l'assistenza continuativa (stante la nota imprevedibilità dell'insorgere di tali episodi).

Non è pertanto provato (e il relativo onere incombeva agli attori) che nel giugno 2003, ossia al momento dell'estinzione del libretto postale 1521/z e dei prelievi del saldo, il signor non fosse in grado di comprendere il significato delle sue azioni e di autodeterminarsi di conseguenza, anche avvalendosi della cointestataria per il compimento materiale delle operazioni.

- B) Alla data di apertura della successione, oltre agli immobili di Cornaredo, esisteva solo un conto corrente postale n. 44255594 cointestato al de cuius e alla figlia
- 1) Il libretto postale n. 1521/z, presso la filiale di San Pietro all'O. risulta invece estinto il 28 giugno 2003 e ancor prima altro libretto postale, presso il medesimo ufficio postale, intestato esclusivamente al de cuius, n. 1509. Malgrado la formale cointestazione, risulta che il libretto n. 1521/z fosse integralmente alimentato con denari del de cuius; infatti, non solo la convenuta non ha in alcun modo indicato quali sarebbero stati i suoi conferimenti, ma sulla fotocopia del libretto stesso (trasmessa dall'ufficio postale ai sensi dell'art. 210 c.p.c.) si rinviene accanto ad ogni versamento dal 14 agosto 2001 (data di apertura) fino al 8 aprile 2003 una sigla che

appare attribuibile proprio al signor perché del tutto simile alla sigla che compare accanto ai versamenti sulla fotocopia di altro libretto 1509, su cui era abilitato ad operare esclusivamente quale unico intestatario.

Sottolineano gli attori che dal libretto in questione in data 27 giugno 2003 venne prelevata la somma di € 30.000,00 e in data 28 giugno 2003 quella di € 6.872,00.

Entrambi i prelievi risultano personalmente effettuati da sua essendo la sottoscrizione apposta sulle richieste di prelevamento rispettivamente del 27 e 28 giugno 2003 (vedi documenti trasmessi dall'ufficio postale di San Pietro all'Oglio).

Poiché, come si è detto, non vi è prova che il *de cuius* fosse incapace, si deve presumere che la figlia abbia operato i prelievi su istruzione del medesimo.

La questione più dibattuta è, invece, relativa alla destinazione di quei denari.

Quanto alla somma di ε 6.872,00 non vi è dubbio che sia stata versata all'apertura del già citato conto corrente postale n. 44255594 (ancora esistente all'apertura della successione); tanto risulta dalla distinte di versamento e dall'estratto conto prodotti dalla convenuta (docc. 25 e 26).

- 2) Il conto corrente in questione, oltre che all'apertura, risulta alimentato dalla pensione del *de cuius* (€ 872,00 mensili) e da alcuni versamenti dei due figli:
- in particolare di finalità risultano i seguenti versamenti (vedi estratti conto e distinte di versamento prodotti dalla convenuta): 1 agosto 2003, per € 262,00 (doc. n. 27); 6 settembre 2008 per € 534,38 (doc. n. 28), 11 ottobre 2003 per euro 403,84 (doc. n. 29), e così per complessivi € 1.200,22;
- di risulta un unico versamento (così indicato dal entrambe le parti) il 24 luglio 2003 per € 262,00.

Risulta caduto in successione solo quanto effettivamente di competenza del sig. de la cioè € 11.234,00, esclusi cioè i versamenti effettuati dai figli.

- 3) Allo stato, poi, non va detratto l'importo di 873,00, pari al rateo di pensione di novembre 2003 successiva al decesso, sebbene tale somma costituisca debito dell'eredità nei confronti dell'INPS perché andrà restituito. Tale debito andrà ripartito tra gli eredi al momento dell'esazione.
- 4) Quanto alle uscite, non vi è contestazione da parte degli attori limitatamente alla spesa complessiva di € 11.486,82.

Agli importi conteggiati dagli attori, secondo la convenuta andrebbe aggiunto l'importo di € 393,30 pagato alla casa alla Casa di Cara di

4

(doc. n. 44 conv.), ma tale importo già compare nel conteggio degli attori al punto 2) (v.memoria depositata il 15 novembre del 2.006); neppure è corretto aggiungere la somma di € 1.000,00, versata alla casa di riposo di (doc. n. 43), trattandosi di anticipo (come risulta dalla relativa fattura) sulla retta mensile (interamente conteggiata nell'importo globale di cui sopra) e non di pagamento aggiuntivo rispetto alla retta mensile. Vanno, per contro aggiunte le spese di tenuta del conto corrente fino alla sua estinzione, avvenuta il 21 agosto 2004, pari a € 38,57.

Ancora, deve aggiungersi la parcella dell'avv. Silvana Scala (doc. n. 13 conv.); infatti, sebbene la professionista non abbia ricevuto mandato dagli attori, essa ha espletato, nell'interesse di tutti gli eredi, attività da cui essi non potevano sottrarsi (redazione denuncia di successione, conteggi imposte, presentazione all'agenzia delle entrate, predisposizione domanda di voltura presso il catasto, presentazione di tale domanda).

La differenza tra l'attivo di competenza del de cuius (ε 11.234,00 e le spese documentate (ε 12.453,90) ammonta a ε 1.219,90.

C) Dai documenti prodotti non vi è traccia della destinazione del prelievo di € 30,000,00 effettuato sul libretto di risparmio 1521/z in data 27 giugno 2003, personalmente dalla convenuta.

Al riguardo, la stessa ha sostenuto di aver utilizzato metà di quella somma per effettuare pagamenti a favore del padre o della comunione ereditaria. L'affermazione però non trova riscontro: invero, gli assegni utilizzati per i pagamenti in questione risultano per lo più in uscita dal conto corrente postale cointestato; quelli tratti sul conto corrente personale della convenuta (p.e. per pagare spese funerarie), risultano compensati da un trasferimento dal conto corrente cointestato (n. 44255594) a quello personale (n. 48127989) per € 5.600,00 in data 25.10.2003 (v. docc. 29 e 36).

Se ne deve arguire che la stessa abbia trattenuto la somma di € 15.000,00. Quanto alla rimanente somma, la convenuta afferma di averla messa a disposizione del padre che l'avrebbe consumata in vestiario, farmaci e altre piccole spese. Tuttavia, dell'assunto non vi è prova: in primo luogo, non è neppure provato che quella somma sia stata consegnata in contanti al de cuius; in ogni caso, è difficile immaginare che l'anziano e malato, ricoverato in una casa di cura, tra la data del prelievo, 27 giugno 2003, e quella di morte, 25 ottobre 2003, abbia potuto consumare in piccole spese l'intera somma. Si può, invece, ritenere ragionevole che solo una parte di quella somma sia stata spesa a favore del de cuius (per l'acquisto di capi di abbigliamento, generi di conforto e altre piccole spese) e che, grattandosi di piccole spese, non sia stata conservata documentazione al riguardo, conformemente agli usi correnti. Sulla base di

nozioni di comune esperienza è ragionevole quantificare siffatte spese minute in complessivi € 2.500,00.

La rimanente somma (€ 27.500,00) dovrà essere parzialmente restituita dalla convenuta agli attori e quindi nella misura di € 18.333,33. Da tale somma va dedotta quella di 813.27 (pari a 2 / 3 della somma di € 1.219,90, costituente la differenza tra il denaro confluito sul conto corrente postale di effettiva pertinenza del *de cuius*, e le spese a cui ha provveduto la convenuta). La convenuta dovrà pagare al direttore la somma complessiva di € 17.520,06.

D) E' pacifico che l'immobile caduto in successione, come descritto nella relazione di CTU, sia indivisibile per le sue caratteristiche e le ridotte dimensioni.

Il valore attribuito dal CTU, di complessivi e € 40.000,00, non è stato contestato dalle parti.

Solamente la convenuta ha chiesto l'assegnazione a sé dell'intero, soluzione che va preferita alla vendita a terzi.

Tale istanza va dunque accolta, ponendo a carico della convenuta il conguaglio a favore degli altri coerenti pari a € 13.333,33 ciascuno.

Ai fini della decisione sulle spese di lite si osserva che il giudizio di divisione dell'immobile si è svolto fosse per la sento neanche più le mie nell'interesse di tutti gli eredi.

La ricostruzione del patrimonio mobiliare si è resa invece necessaria stante il comportamento processuale della convenuta, la quale ha negato di aver trattenuto le somme prelevate dal libretto postale 1521/z in data 28 giugno 2003 senza riuscire a dimostrare il contrario; la stessa inoltre, malgrado la coincidenza tra attivo del conto corrente cointestato (a cui lei sola ha attinto) e le spese sostenute nell'interesse comune, ha insistito nella domanda riconvenzionale per ottenere il rimborso di spese chie asseriva ampiamente eccedenti tale saldo.

Non va, tuttavia, trascurato che, a loro volta, gli attori, malgrado la convenuta avesse documentato che il prelievo del 27 giugno 2003 era confluito nel conto corrente postale interamente consumato per far fronte a spese a favore del padre o della comunione, hanno insistito nella domanda di restituzione dell'intera somma proveniente dal libretto postale.

In conclusione, sussistono giusti motivi per compensare le spese di CTU. Le spese di causa sostenute dagli attori vanno posti a carico della convenuta nella misura del 20%, in proporzione alla sua effettiva soccombenza.

P,Q,M.

D)

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara

- al foglio 10, particella 249, sub 2, cat. A/4, classe 4, vani 2,5;
- al foglio 10, particella 250, sub 12;

coerenze dell'appartamento: scale, cortile comune, altra proprietà,

coerenza del rustico: altra proprietà, cortile comune, altra proprietà.

assegna

a **de la compa** la piena proprietà dell'intero immobile di cui sopra;

condanna pagare a ciascuno degli attori la somma di € 9.166,66, pari alla quota di liquidi caduti in successione, con gli interessi legali dall'apertura della successione al saldo, nonché la somma di € 13.333,33, a titolo di conguaglio per la quota dell'immobile, con gli interessi dalla data della sentenza al saldo;

liquida le spese di lite degli attori in € 400,00 per spese vive, € 944,00 per diritti e € 4.500,00 per onorari;

condanna la convenuta alla rifusione a favore degli attori del 20% delle spese come sopra liquidate;

dichiara compensate tra le parti le spese processuali nella residua misura;

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di CTU;

ordina

al competente Conservatore dei RR.II. di provvedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da Sua responsabilità al riguardo.

Così deciso in Milano il 30 settembre 2008.

lott Aucia Formica

4º SEZIONE CIVILE DEPOSITATO OGGI 1 3 VIII. 2008